



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio*

Ai Direttori dei Conservatori di Musica  
PEC istituzionali

## **Oggetto:** Proroga diplomi vecchio ordinamento

Com'è noto, il DL n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2023, ha modificato l'art. 1, comma 107bis, della L. 228/2012, prorogando il termine ultimo di conseguimento, ai fini dell'equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni AFAM, al 31 dicembre 2023.

Al riguardo, considerato il lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento si ritiene necessario che codeste Istituzioni verifichino con attenzione la sussistenza dei requisiti in capo agli studenti che intendono sostenere la prova finale relativa ai corsi di vecchio ordinamento.

L'art. 12, comma 2, del DPR 212/2005 prevede infatti che:

*“2. Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi dei nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le istituzioni riformulano, in termini di crediti, gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.”*

Dal chiaro tenore del disposto normativo deriva che dopo l'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti non era più consentito procedere a iscrizioni a corsi di vecchio ordinamento e residuava soltanto la possibilità del completamento degli stessi da parte di coloro che erano già iscritti al vecchio ordinamento: in particolare, per i privatisti, si rammenta che non potendo essere “iscritti” era richiesto il presupposto di avere già sostenuto almeno un esame del corso di studi del vecchio ordinamento, in modo da garantire la parità di trattamento fra le due categorie di studenti<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Sempre al fine di garantire la predetta parità di trattamento, tenuto conto che il nuovo ordinamento non consente lo svolgimento degli studi in qualità di privatista, dovrà essere prestata particolare attenzione alle richieste di espletamento degli esami di vecchio ordinamento provenienti da candidati privatisti, avuto riguardo alla disciplina del corso di studi dettata dall'Ordinanza ministeriale del 28 marzo 1985 e dal Regio Decreto 11 dicembre 1930 n. 1945 con riferimento anche alla durata del corso di studi.



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SECRETARIATO GENERALE

*Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio*

Si invitano, pertanto, codeste Istituzioni, a voler verificare i requisiti degli studenti interessati a sostenere gli esami in oggetto nelle prossime sessioni, indirizzando gli studenti stessi al completamento del corso di studi nel nuovo ordinamento in caso di difetto requisiti previsti e previo riconoscimento dei crediti conseguiti.

La scrivente Direzione, al fine di acquisire elementi informativi circa la situazione attuale del previgente ordinamento, curerà a breve un monitoraggio dei dati relativi presso codeste Istituzioni.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

*dott. Gianluca Cerracchio*